



REPUBBLICA ITALI

94/2024

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE PRIMA GIURISDIZIONALE CENTRALE D'APPELLO

composta dai magistrati:

Massimo LASALVIA

Presidente

Antonietta BUSSI

Consigliere

Stefania PETRUCCI

Consigliere

Giuseppina MIGNEMI

Consigliere relatore

Beatrice MENICONI

Consigliere

pronuncia la seguente

SENTENZA

nel giudizio di appello in materia pensionistica, iscritto al **n. 60296** del registro di segreteria,

promosso da:

MINISTERO DELLA DIFESA – DIREZIONE GENERALE DELLA PREVIDENZA MILITARE E DELLA LEVA, in persona del Direttore Generale, o suo delegato, elettivamente domiciliato in Roma, presso la sede di Viale dell'Esercito 186; p.e.c.: previmil@postacert.difesa.it

- *Appellante* -

contro

OMISSIS, c.f.: OMISSIS, nato a Omissis il omissis e residente in Omissis, alla Via Omissis, rappresentato e difeso dall'Avv. Stefano Vaiano, c.f.: VNASEN76C25I234G, presso il quale è elettivamente domiciliato, in Portico

	di Caserta (CE), alla Via A. Diaz Vico I, n. 2, con richiesta di inviare le	
	comunicazioni di cancelleria a mezzo p.e.c. all'indirizzo	
	stefano.vaiano@avvocatismcv.it	
	- <i>Appellato</i> -	
	<u>nei confronti di</u>	
	INPS - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE,	
	c.f.: 80078750587, con sede in Roma, alla Via Ciro il Grande n. 21, in persona	
	del rappresentante legale <i>pro-tempore</i> , rappresentato e difeso dagli avvocati	
	Sergio Preden (c.f.: PRDSRG72L16H501O; p.e.c.:	
	avv.sergio.preden@postacert.ips.gov.it), Antonella Patteri (c.f.:	
	PTTNNL60E49D665K; p.e.c.: avv.antonella.patteri@postacert.inps.gov.it),	
	Giuseppina Giannico (c.f.: GNNGPP70B57D883T; p.e.c.:	
	avv.giuseppina.giannico@postacert.inps.gov.it), Lidia Carcavallo (c.f.:	
	CRCLDI68C66F839U; p.e.c.: avv.lidia.carcavallo@postacert.inps.gov.it) e	
	Antonietta Coretti (c.f.: CRTNNT58D53L117B; p.e.c.:	
	avv.antonietta.coretti@postacert.inps.gov.it) e presso gli stessi elettivamente	
	domiciliato in Roma, alla Via Cesare Beccaria, n. 29, negli uffici	
	dell'Avvocatura centrale dell'Istituto (fax 06/59056512);	
	- <i>Controinteressato</i> -	
	<u>avverso</u>	
	la sentenza della Corte dei conti - Sezione giurisdizionale regionale per la	
	Campania n. 585 del 13.7.2022;	
	VISTO l'atto d'appello;	
	VISTI gli altri atti e documenti di causa;	
	UDITI , nell'udienza del 21 marzo 2024, svolta con l'assistenza del segretario,	
	2	

Dott.ssa Serena Scippa, il relatore, Cons. Giuseppina Mignemi; il Ten. Col.

(AM) rn Roberto Sulli, per il Ministero della Difesa; l'Avvocato Giuseppina

Giannico, per l'INPS. Non presente la parte appellata, *Omissis*;

Svolgimento del processo

1. Con la sentenza n. 585 del 2022, la Corte dei conti - Sezione giurisdizionale regionale per la Campania, dichiarata la contumacia del Ministero della difesa, accoglieva parzialmente il ricorso proposto da *Omissis* - ex sottufficiale dell'Esercito italiano, in quiescenza dal 28.10.2003, beneficiario di trattamento pensionistico I.N.P.S. erogato secondo il sistema c.d. misto, avendo maturato, al 31.12.1995, un'anzianità contributiva di 3 anni, 7 mesi e 13 giorni -, e, per l'effetto, gli riconosceva il diritto alla rideterminazione dello stesso con l'applicazione dell'aliquota di rendimento annua del 2,44% per il calcolo della quota di pensione soggetta a computo secondo il sistema retributivo (ossia per ciascuno degli anni maturati fino al 31.12.1995), a decorrere dal rateo di maggio 2016, in ragione della intervenuta prescrizione dei ratei precedenti.

Sui ratei arretrati, riconosceva, altresì, il diritto alla liquidazione della “maggior somma tra interessi e rivalutazione, dalla data di maturazione di ciascuno di essi, trattandosi di elementi del trattamento di quiescenza posteriore alla data di entrata in vigore della legge n. 205/2000 (10 agosto 2000) (come da SS.RR. n. 10/2002/QM e n. 6/QM/2008) e secondo quanto stabilito dall’art. 167, comma 3, c.g.c., fino all’effettivo soddisfo.”, compensando le spese.

2. Avverso la predetta sentenza, proponeva appello il Ministero della
difesa, deducendo, con un unico motivo, “**Error in iudicando - Violazione e**

	<i>falsa applicazione di norme di diritto ai sensi dell'art. 170, comma 1, d.lgs.</i>	
	<i>26 agosto 2016, n. 174 (Codice di giustizia contabile – c.g.c.), con</i>	
	<i>riferimento agli artt. 203, 204 e 205 comma 3 del D.P.R. 1092/73. Violazione</i>	
	<i>dell'art. 97 Cost. Difetto di motivazione, motivazione insufficiente e/o</i>	
	<i>apparente, motivazione perplessa e/o incomprensibile.”.</i>	
	Secondo il Ministero appellante, la sentenza di primo grado sarebbe	
	meritevole di censura, per avere affermato l'irrilevanza della domanda	
	amministrativa, ai fini della rideterminazione del trattamento pensionistico, in	
	applicazione dell'art. 54, c. 1, del d.P.R. 1092 del 1973.	
	In particolare, risulterebbero applicabili alla fattispecie gli artt. 203 e 205 del	
	d.P.R. n. 1092/1973.	
	Pertanto, il giudicante, nell'accertare e dichiarare il diritto alla	
	rideterminazione della pensione con il beneficio dell'art. 54, avrebbe dovuto	
	rilevare l'intempestività dell'istanza di revisione della pensione prodotta, in	
	via amministrativa, dall'interessato, ben oltre il termine dei tre anni (11 anni	
	e 4 mesi) dalla liquidazione del provvedimento definitivo, anche in	
	considerazione del contemperamento con le esigenze di tutela del pubblico	
	erario.	
	Pertanto, mediante l'istanza, il ricorrente non avrebbe prospettato una	
	domanda nuova, ma avrebbe inteso far valere un errore di diritto, che non	
	consentirebbe, neanche entro il termine dei tre anni, di revocare/modificare	
	l'atto definitivo.	
	Rassegnava, quindi, il Ministero, le seguenti conclusioni: “ <i>Piaccia all'Ecc.ma</i>	
	<i>Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale Centrale di Appello, contrariis</i>	
	<i>reiectionis, ritenuta l'ammissibilità dell'appello, accoglierlo per i motivi dedotti</i>	
	4	

	<i>in narrativa e per l'effetto:</i>	
	• <i>Annullare la sentenza n. 585/2022, depositata in segreteria in data 13</i>	
	<i>luglio 2022 non notificata - emessa dalla Corte dei conti - Sezione</i>	
	<i>Giurisdizionale Regionale per la Campania – nella parte e per i motivi</i>	
	<i>di cui in narrativa;</i>	
	• <i>Il tutto con vittoria di spese e competenze di lite del presente grado di</i>	
	<i>giudizio che si quantificano forfettariamente in euro 1.000,00.”.</i>	
	3. Si costituiva l'INPS, che, riassunti i fatti di causa, sosteneva	
	l'infondatezza dell'appello, evidenziando come i limiti alla revoca o modifica	
	dei provvedimenti, nonché la decadenza per la proposizione dell'istanza,	
	previsti dagli artt. 203, 204 e 205 del d.P.R. n. 1092 del 1973, non riguardino	
	in alcun modo la proposizione dell'azione giudiziaria, ma sarebbero da	
	referirsi solo all'istanza amministrativa, volta ad ottenere, dall'ufficio che ha	
	emesso il provvedimento di pensione, la modifica/revoca di quello stesso	
	provvedimento.	
	Ove, peraltro, le norme che prevedono una decadenza sarebbero norme	
	eccezionali, in quanto tali, soggette ad interpretazione di stretto rigore.	
	Evidenziava, inoltre, l'Istituto previdenziale, che nessuna norma dispone che	
	la decadenza di cui all'art. 205 del d.P.R. n. 1092 del 1973 abbia effetti	
	sostanziali e, dunque, che la sua maturazione possa compromettere il diritto	
	del pensionato al trattamento o anche ai ratei di esso (come, invece,	
	nell'ambito dell'AGO, per effetto dell'art. 6 del d.l. n. 103 del 1991).	
	L'art. 5 del d.P.R. n. 1092 del 1973, infatti, prevede espressamente che il	
	diritto al trattamento «non si perde per prescrizione, per perdita della	
	cittadinanza italiana o per altre cause [...]», a conferma del fatto che il	
	5	

	pensionato avrebbe il diritto di adire l'autorità giudiziaria in ogni tempo, per	
	sentire accertare il suo diritto a pensione e che il termine triennale di cui all'art.	
	205 del d.P.R. n. 1092 del 1973 non sarebbe affatto posto a pena di decadenza	
	dall'azione giudiziale.	
	In ogni caso, l'errore che ha inficiato la liquidazione della pensione del	
	<i>Omissis</i> sarebbe un errore di diritto, esulante, quindi, comunque, dalle	
	previsioni di cui agli artt. 203 e seguenti del d.P.R. n. 1092 del 1973.	
	Concludeva, l'INPS, per il rigetto del gravame.	
	4. Si costituiva anche l'appellato, <i>Omissis</i> , che ribadiva quanto già	
	osservato in ordine alla eccezione di decadenza “ <i>sollevata dal CNA – Centro</i>	
	<i>Nazionale Amministrativo Esercito, con la missiva di rigetto della domanda</i>	
	<i>di ricalcolo del trattamento pensionistico (...), per asserita violazione del</i>	
	<i>termine triennale di presentazione dell'istanza di revoca o modifica del</i>	
	<i>provvedimento definitivo di pensione. L'argomento non si presenta fondato.</i>	
	<i>La contestazione riguardante l'applicazione (invocata) dell'art. 54 DPR</i>	
	<i>1092/1973 per il calcolo del trattamento spettante al ricorrente non si</i>	
	<i>sostanzia nell'affermazione di un errore di calcolo in senso proprio - quale</i>	
	<i>quello previsto dall'art. 204 del medesimo testo normativo - bensì nella</i>	
	<i>pretesa di una diversa interpretazione delle norme regolatrici delle pensioni</i>	
	<i>del personale militare, rispetto alla quale il diverso meccanismo di computo</i>	
	<i>rappresenta profilo attuativo (cfr. Sent. n. 09/2018 Corte dei Conti - Sezione</i>	
	<i>Giurisdizionale Friuli - Venezia Giulia).”.</i>	
	Rassegnava, quindi, le seguenti conclusioni: “ <i>Voglia l'Ecc.ma Sezione</i>	
	<i>Centrale di Appello adita, contrariis reiectis, in accoglimento della presente</i>	
	<i>memoria:</i>	
	6	

	1. Rigettare il proposto gravame e per l'effetto confermare il diritto del	
	ricorrente al ricalcolo, riliquidazione e pagamento del trattamento	
	pensionistico con attribuzione dell'aliquota di rendimento del 2,44% annua	
	ai fini del calcolo della base pensionabile ex art. 54 d.p.r. n. 1092/1973, in	
	ossequio ai principi di diritto affermati nelle sentenze delle Sezioni Riunite n.	
	1/2021/QM e 12/2021/QM;	
	2. Con vittoria di spese ed onorari di giudizio, con distrazione a favore del	
	procuratore antistatario.”.	
	5. All'udienza del 21 marzo 2024, le parti presenti ribadivano le	
	argomentazioni già illustrate in atti e le conclusioni ivi rassegnate.	
	La causa passava, quindi, in decisione.	
	Motivi della decisione	
	La giurisprudenza di questa Corte è costante nell'affermare che il termine di	
	decadenza di cui all'art. 205 del d.P.R. n. 1092 del 1973 è da riferirsi	
	esclusivamente all'istanza amministrativa intesa ad ottenere, dall'ufficio che	
	ha emesso il provvedimento di pensione, la modifica di quello stesso	
	provvedimento e non può essere esteso al rimedio giurisdizionale azionabile	
	innanzi alla Corte dei conti (Sez. I, sent. n. 349 del 2018; Sez. II, sent. n. 132	
	del 2016; Sez. Veneto, sent. n. 110 del 2023; Sez. Sicilia, sent. n. 282 del 2023;	
	Sez. Puglia, sent. n. 605 del 2022; Sez. Sardegna, sent. n. 204 del 2022; Sez.	
	Toscana, sentt. n. 272/2021 e n. 9/2020), anche in ragione della eccezionalità	
	della norma, che non ne consente una interpretazione analogica.	
	Peraltro, come correttamente osservato dall'INPS, l'errore di diritto, quale è	
	quello in discussione, non è disciplinato dagli articoli 204 e 205 del d.P.R. n.	
	1092 del 1973, invocati dall'appellante (Sez. App. Sicilia, sent. n. 33 del 2024;	
	7	

	Sez. III App., sent. n. 323 del 2023) e, pertanto, anche per tale motivo, non	
	risulta applicabile il termine di decadenza previsto dalle ridette disposizioni.	
	A fronte del chiaro disposto normativo, neppure è possibile valorizzare le	
	considerazioni sviluppate dall'appellante in ordine alle «consequenze che	
	potrebbero derivare per l'erario pubblico da un eventuale riesame delle	
	domande presentate anche a distanza di molti anni dalla definizione dei	
	provvedimenti pensionistici, in un momento di grave difficoltà economico-	
	finanziaria e di sostenibilità del sistema previdenziale».	
	La domanda giudiziale, quindi, deve ritenersi tempestivamente proposta.	
	Conseguentemente, l'appello del Ministero della difesa è infondato e va	
	rigettato.	
	Le spese, ai sensi dell'art. 31, c. 3, sono compensate, in ragione della novità	
	delle argomentazioni prospettate a sostegno dell'impugnativa.	
	Non vi è luogo a provvedere sulle spese di giustizia, in ragione della gratuità,	
	disposta, per le cause previdenziali, dall'art. 10 della legge 11 agosto 1973, n.	
	533.	
	P.Q.M.	
	LA CORTE DEI CONTI	
	SEZIONE PRIMA GIURISDIZIONALE CENTRALE D'APPELLO	
	definitivamente pronunciando sul giudizio in materia pensionistica iscritto al	
	n. 60296 del registro di segreteria, respinge l'appello.	
	Spese compensate.	
	Nulla per le spese di giustizia.	
	Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.	
	Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 21 marzo 2024.	
	8	

